

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

*f.to* (Congiu dott. Gianluca.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* (Dr.ssa Busia Giovannina)

=====

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni;
- è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal **26.08.2016** trasmessa al Comitato Circostrizionale/Regionale il ===== con prot. N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to* (Dr.ssa Busia Giovannina)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
GIRASOLE LÌ 26.08.2016  
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

**COMUNE DI GIRASOLE**

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione n. 15

del 30.07.2016

<b>OGGETTO:</b>	<b>ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018.</b>
-----------------	--

L'anno duemilasedici giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **14,45** nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria

Risultano:

	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
CONGIU GIANLUCA	<b>X</b>	
BALLOI GIAN BASILIO	<b>X</b>	
DEIANA LORIS	<b>X</b>	
ENNE GIOVANNI	<b>X</b>	
MULAS ANTONIA		<b>X</b>
MULAS CRISTIAN		<b>X</b>
MURA MARIA MERCEDE	<b>X</b>	
MURGIA LUCIA	<b>X</b>	
MURINO SERENA	<b>X</b>	
MURRU GIOVANNI SALVATORE		<b>X</b>
PIRAS LODOVICO	<b>X</b>	
TODDE FREDERIC ERMINIO	<b>X</b>	

=====

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica

=====

Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina

La seduta è pubblica.

Sentita la Dr.ssa Murredda Maria Nina, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, illustrare il provvedimento da adottare e richiamare la normativa;

PREMESSO:

- che la variazione di assestamento generale è una delle grandi novità di quest'anno, perlomeno per gli enti non sperimentatori del nuovo sistema contabile, in quanto la nuova scadenza prevista dall'art. 175 comma 8 del TUEL, anticipa, rispetto allo scorso anno, dal 30 novembre al 31 luglio il termine ultimo per l'approvazione consiliare e con la quale ricordiamo viene attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'adempimento è obbligatorio e il termine per la sua approvazione è perentorio, anche per quei Comuni che hanno approvato i bilanci di previsione da pochi giorni.
- che a detta della norma, è necessario operare in ogni caso la ricognizione dei capitoli prescritta dalla norma anche se ciò potrà comportare:
  - 🚧 a) in quanto approvato i bilanci da pochi giorni o settimane, un numero esiguo di movimentazioni, in tal senso, la norma non prevede un numero minimo o massimo di capitoli da modificare;
  - 🚧 b) o addirittura, come nel caso del Comune di Girasole, nessuna variazione agli stanziamenti, anche in quest'ultimo caso, a detta della norma la delibera va adottata, dando atto del fatto che non sussiste la necessità di operare modifiche alle previsioni di bilancio.

Visto l'art. 175 del tuel e ss.mm.ii che integralmente si riporta in quanto il Sindaco Congiu dott. Gianluca chiede di riportare integralmente la norma a visione dei singoli Consiglieri: " *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione In vigore dal 12/09/2014 Modificato da: Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118 Articolo 74.*

*1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

*3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

*a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*

*b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;*

*c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;*

*d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate;*

*e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*

*f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*

*g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

*4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.*

*5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.*

*5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

*a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

*b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;*

*c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*

*d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*

*e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.2011, n. 118*

*Testo unico del 18/08/2000 n. 267 -*

*Pagina 211*

*5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.*

*5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

*a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i*

*trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*

*b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate 2011, n. 118 trimestralmente alla giunta;*

*c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

*d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*

*e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.*

*5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.*

*6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.*

*7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.*

*8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.*

*9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.*

*9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:*

*a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*

*b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.*

*9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015."*

Il Sindaco, Congiu dott. Gianluca invita alla discussione e, nessuno dei consiglieri chiede di intervenire in quanto sono a conoscenza dell'atto da adottare, dopo di che pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

## DELIBERA

tutto ciò premesso e considerato

Di approvare la deliberazione di assestamento al bilancio 2016/2018, dando atto che ad ogni effetto di legge, nella variazione di assestamento non viene operata alcuna variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 - 2017 -2018;

Di dare atto, altresì che, alla data odierna, non sussiste la necessità di operare modifiche alle previsioni di bilancio;

Successivamente il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, a esito unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;